

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUMINETTI, FOSCHI, MARNIGA,  
MANCIA, SARTORI, COVIELLO e AZZARETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1991

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

ONOREVOLI SENATORI. – Nella IX legislatura il Governo presentò il disegno di legge recante «Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (vedi atto Camera n. 2777, poi divenuto atto Senato n. 1796) per soddisfare l'esigenza di disciplinare con legge specifica l'attività di controllo della sicurezza d'impiego delle munizioni, in quanto il testo unico di pubblica sicurezza del 1931 ed il relativo regolamento di esecuzione del 1940 contenevano soltanto norme per la fabbricazione, il deposito e la vendita delle armi e degli esplosivi senza alcun riferimento al controllo.

Tale esigenza scaturiva anche da precisi impegni assunti in sede internazionale.

Infatti nell'ottobre del 1956 a Bruxelles era stato presentato un progetto di Convenzione per soddisfare le esigenze tecniche moderne e per stabilire regole uniformi fra gli Stati.

Tale convenzione fu approvata il 1° luglio 1969 ed entrò in vigore il 3 luglio 1971. L'Italia l'ha ratificata ai sensi della legge 12 dicembre 1973, n. 993.

In parziale attuazione di detta convenzione fu costituita la «Commissione internazionale permanente per la prova delle armi portatili» (CIP) finalizzata alla individuazione di regole uniformi fra gli Stati per il reciproco riconoscimento dei punzoni di prova delle armi e del contrassegno delle munizioni.

Detta Commissione approvò nel giugno 1978, nella XV seduta plenaria, il nuovo testo per il controllo delle munizioni. L'Italia per l'applicazione di tali disposizioni nei confronti degli altri Stati ha chiesto due proroghe: la prima di tre anni per le cartucce destinate all'esportazione nei Paesi aderenti alla convenzione, scaduta il 15 gennaio 1983, la seconda di cinque anni per quelle prodotte e vendute sul territorio nazionale. Quest'ultima è scaduta il 15 gennaio 1985.

Nel frattempo il Ministero dell'industria con decreto ministeriale del 25 settembre 1981 ha preposto al controllo delle munizioni il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili in Gardone Val Trompia con la facoltà di autorizzare ed apporre il contrassegno di reciprocità.

Il disegno di legge del Governo dopo ampio ed approfondito dibattito venne approvato dalla Camera dei deputati ed era già in avanzato esame al Senato quando decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Con il presente disegno di legge si ripropone, con qualche aggiornamento, l'articolato a suo tempo approvato da un ramo del Parlamento con l'auspicio di un rapido esame e con l'obiettivo di disporre anche nel nostro Paese di una normativa specifica ed organica al pari degli altri Stati.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di dare piena attuazione alle decisioni e prescrizioni della citata Commissione internazionale permanente che prevede le seguenti forme di controllo:

a) concessione dell'abilitazione all'impiego e verifica periodica dell'efficienza delle apparecchiature di controllo negli stabilimenti di produzione che dispongono di tali apparecchiature;

b) controllo sistematico delle munizioni presso gli stabilimenti a cura dello stesso produttore, con ispezioni periodiche, da parte di tecnici del Banco di prova o degli altri organismi previsti dalle legislazioni dei vari Stati, sulle procedure di collaudo e sui risultati delle rilevazioni;

c) controllo negli interscambi dei prodotti tra i vari Paesi, delle caratteristiche prescritte dalla Commissione internazionale permanente (CIP) dei prodotti stessi;

d) facoltà di consentire, con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, forme semplificate di controllo delle munizioni da caccia prodotte non in serie e in piccoli lotti, onde non aggravare eccessivamente i costi delle imprese produttrici minori.

Il disegno di legge consta di 15 articoli dei quali si illustra di seguito il contenuto.

L'articolo 1 definisce quali sono le munizioni commerciali per uso civile soggette a controllo secondo la normativa della Commissione internazionale permanente. Indica inoltre le modalità per effettuare il controllo.

L'articolo 2 specifica i contenuti del controllo e delle verifiche.

L'articolo 3 chiarisce in modo molto dettagliato le specificazioni che debbono essere indicate sulle unità di imballaggio elementare ed in particolare prevede esplicitamente l'esistenza del contrassegno di controllo caratteristico per le munizioni che abbiano superato favorevolmente tutte le prove prescritte.

L'articolo 4 definisce quali sono le indicazioni che debbono figurare sulle cartucce (denominazione commerciale, marchio di origine o di fabbricazione, calibro, misura dei pallini, zigrinatura del fondello, colorazione, eccetera).

L'articolo 5 concerne la determinazione dei controlli in conformità alle disposizioni della Commissione internazionale permanente e stabilisce i termini entro i quali dovranno essere emanate le disposizioni attuative per effettuare i controlli.

L'articolo 6 indica quali sono gli organi nazionali competenti ad effettuare le prove delle munizioni ed individua nel Banco nazionale di prova l'organismo nazionale competente a provvedere all'omologazione del tipo di cartucce su richiesta degli interessati e ad abilitare banchi di prova particolari.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 7 stabilisce che tutte le operazioni di controllo e di approvazione del contrassegno su ogni unità di imballaggio sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova. Stabilisce anche i poteri del direttore del Banco di prova e le modalità di impugnativa delle decisioni.

L'articolo 8 indica la composizione della Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami. Questa ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è nominata ogni cinque anni. Essa ha compiti di vigilanza sul rispetto della normativa di legge nonchè di indirizzo e consultivi.

L'articolo 9 riguarda le modalità con cui è effettuata la vigilanza e l'autorità preposta all'emanazione dei provvedimenti.

L'articolo 10 dispone che sia data una nuova denominazione più completa al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia che dovrà assumere la denominazione di «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

In esso si prevede anche un'integrazione del consiglio di amministrazione del Banco

nazionale di prova con un rappresentante di ogni settore interessato.

L'articolo 11 riguarda le tariffe per il controllo e quindi il finanziamento del Banco di prova ed i relativi controlli.

L'articolo 12 concerne le sanzioni per l'inosservanza delle norme di legge e gli uffici preposti alla irrogazione delle stesse.

L'articolo 13 contiene norme di rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari, penali e di pubblica sicurezza vigenti nonchè alla legislazione speciale in materia di fabbricazione, commercio, detenzione, acquisto, gestione, deposito, trasporto internazionale, eccetera.

Gli articoli 14 e 15 concernono norme transitorie sia per gli adempimenti scaturenti dall'entrata in vigore della nuova normativa sia per i tempi per l'esaurimento delle scorte.

Dall'illustrazione fatta e dall'esame dettagliato dell'articolato allegato si può desumere come i proponenti si siano attenuti sia a quanto già il Governo ha a suo tempo proposto, sia alle decisioni a suo tempo adottate dal Parlamento.

Per questo motivo, onorevoli Senatori, auspichiamo un rapido esame e l'approvazione delle proposte allegate.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)*

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve nonchè negli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973 n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973 n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 della Convenzione di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960 n. 186, le parole

«nonchè le armi tipo guerra» sono sostituite dalle seguenti: «le armi a salve, le armi tipo guerra».

6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata con decisioni CIP XV - 8 del 1978, e CIP XVI - 6 del 1980, e successivi emendamenti».

#### Art. 2.

##### *(Contenuto del controllo)*

1. Il controllo delle munizioni comprende:

a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;

b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;

d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

#### Art. 3.

##### *(Indicazioni obbligatorie sulla unità di imballaggio elementare)*

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;

d) per le munizioni ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI, numero 5, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonché alle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP), indicate all'articolo 1, comma 2.

#### Art. 4.

##### *(Indicazioni distintive delle cartucce)*

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale, il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

c) per le munizioni a pallini a percussione centrale il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

#### Art. 5.

##### *(Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente)*

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle car-

tucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonchè della sicurezza di funzionamento, si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP) entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, ferma in ogni caso l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 3 sulle cartucce e indicazioni distintive previste all'articolo 4.

#### Art. 6.

*(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali)*

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove, in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della Commissione internazionale permanente di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova

può abilitare i fabbricanti o gli importatori purchè soddisfino alle condizioni di idoneità previste. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonchè quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate e per le prove eseguite.

4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo autorizzati e sempre comunque sotto la vigilanza del Banco stesso. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni, possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

#### Art. 7.

*(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione)*

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Commissione internazionale permanente (CIP) indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

a) che il richiedente possenga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure ab-

bia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla Commissione internazionale permanente (CIP) di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno le condizioni sopra previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova o di una sezione del Banco stesso, può, con effetto immediato inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.

5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla commissione indicata all'articolo 8.

#### Art. 8.

*(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)*

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, quale presidente, da quattro componenti in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato, da due rappresentanti degli operatori del settore e da tre esperti in materia di produzione di armi, munizioni o polveri propellenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale segretario.

2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contras-

segno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di adottare i provvedimenti opportuni in caso di immissioni in commercio di munizioni non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP) ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 e sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.

#### Art. 9.

*(Vigilanza del Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato)*

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della Commissione internazionale permanente di cui al comma 2 dell'articolo 1 spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi anche dei propri uffici periferici.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di

prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova o dal direttore della sezione del Banco stesso.

3. Qualora la difformità dai requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica il provvedimento all'ufficio permanente della Commissione internazionale permanente fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

#### Art. 10.

*(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova e integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso)*

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova fanno parte anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

#### Art. 11.

*(Finanziamento del Banco di prova)*

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modali-

tà stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 8.

2. Per fare fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire un miliardo per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto alla approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire un miliardo, derivante per l'anno 1991 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno predetto, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 12.

##### (Sanzioni)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni.

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova, è prevista la revoca temporanea della licenza fino a un periodo di mesi dodici e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della

procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200 mila e lire 2 milioni.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato competenti per territorio (UPICA), ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle violazioni del decreto previsto al comma 2 dell'articolo 5.

#### Art. 13.

*(Rinvio alla normativa vigente  
in materia di munizioni)*

1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonché intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

#### Art. 14.

*(Norma transitoria)*

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano del 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Le imprese interessate sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trasmettere

copia delle autorizzazioni ricevute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

*(Esaurimento scorte)*

1. Le munizioni non conformi alle prescrizioni della presente legge non possono essere poste in commercio, o in qualunque modo cedute a terzi, oltre la data del 31 dicembre 1993.